



IAIC



DGBIC



CREDA

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

FONDATA E DIRETTA DA

Alberto M. Gambino

COMITATO DI DIREZIONE

Valeria Falce, Giusella Finocchiaro, Oreste Pollicino,
Giorgio Resta, Salvatore Sica

3 giugno 2022

Disabilità e accesso a internet

Tommaso Sica

COMITATO SCIENTIFICO

Guido Alpa, Fernando Bocchini, Giovanni Comandè, Gianluca Contaldi,
Vincenzo Di Cataldo, Giorgio Floridia, Gianpiero Gamaleri, Gustavo Ghidini,
Andrea Guaccero, Mario Libertini, Francesco Macario, Roberto Mastroianni,
Giorgio Meo, Cesare Mirabelli, Enrico Moscati, Alberto Musso, Luca Nivarra,
Gustavo Olivieri, Cristoforo Osti, Roberto Pardolesi, Giuliana Scognamiglio,
Giuseppe Sena, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini

E

Margarita Castilla Barea, Cristophe Geiger, Reto Hilty, Ian Kerr, Jay P. Kesan,
David Lametti, Fiona MacMillan, Maximiliano Marzetti, Ana Ramalho,
Maria Páz Garcia Rubio, Patrick Van Eecke, Hong Xue



Nuova
Editrice
Universitaria

La rivista è stata fondata nel 2009 da Alberto M. Gambino ed è oggi pubblicata dall'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC) sotto gli auspici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali (DGBIC) e dell'Università Europea di Roma con il Centro di Ricerca di Eccellenza del Diritto d'Autore (CREDA). Tutti i diritti sono dell'IAIC.

Comitato dei Valutazione Scientifica

EMANUELA AREZZO (Un. Teramo), EMANUELE BILOTTI (Un. Europea di Roma), FERNANDO BOCCHINI (Un. Federico II), ROBERTO BOCCHINI (Un. Parthenope), ORESTE CALLIANO (Un. Torino), LOREDANA CARPENTIERI (Un. Parthenope), LUCIANA D'ACUNTO (Un. Federico II), VIRGILIO D'ANTONIO (Un. Salerno), FRANCESCO DI CIOMMO (Luiss), MARILENA FILIPPELLI (Un. Tuscia), CESARE GALLI (Un. Parma), MARCO MAUGERI (Un. Europea di Roma), ENRICO MINERVINI (Seconda Un.), GILBERTO NAVA (Un. Europea di Roma), MARIA CECILIA PAGLIETTI (Un. Roma Tre), ANNA PAPA (Un. Parthenope), ANDREA RENDA (Un. Cattolica), ANNARITA RICCI (Un. Chieti), FRANCESCO RICCI (Un. LUM), GIOVANNI MARIA RICCIO (Un. Salerno), CRISTINA SCHEPISI (Un. Parthenope), BENEDETTA SIRGIOVANNI (Un. Tor Vergata), GIORGIO SPEDICATO (Un. Bologna), ANTONELLA TARTAGLIA POLCINI (Un. Sannio), RAFFAELE TREQUATTRINI (Un. Cassino), DANIELA VALENTINO (Un. Salerno), FILIPPO VARI (Un. Europea di Roma), ALESSIO ZACCARIA (Un. Verona).

Norme di autodisciplina

1. La pubblicazione dei contributi sulla rivista "Diritto Mercato Tecnologia" è subordinata alla presentazione da parte di almeno un membro del Comitato di Direzione o del Comitato Scientifico e al giudizio positivo di almeno un membro del Comitato per la Valutazione Scientifica, scelto per rotazione all'interno del medesimo, tenuto conto dell'area tematica del contributo. I contributi in lingua diversa dall'italiano potranno essere affidati per il referaggio ai componenti del Comitato Scientifico Internazionale. In caso di pareri contrastanti il Comitato di Direzione assume la responsabilità circa la pubblicazione.
2. Il singolo contributo è inviato al valutatore senza notizia dell'identità dell'autore.
3. L'identità del valutatore è coperta da anonimato.
4. Nel caso che il valutatore esprima un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, il Comitato di Direzione autorizza la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del saggio.

La Rivista adotta un Codice etico e di buone prassi della pubblicazione scientifica conforme agli standard elaborati dal Committee on Publication Ethics (COPE): Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Comitato di Redazione – www.dimt.it – dimt@unier.it

ANTONINA ASTONE, MARCO BASSINI, CHANTAL BOMPRESZI, VALENTINA DI GREGORIO, GIORGIO GIANNONE CODIGLIONE, FERNANDA FAINI, MASSIMO FARINA, SILVIA MARTINELLI, DAVIDE MULA (Coordinatore), ALESSIO PERSIANI, MARTINA PROVENZANO (Vice-Coordinatore), MARIA PIA PIGNALOSA, MATILDE RATTI, ANDREA STAZI (Coordinatore)

Sede della Redazione

Accademia Italiana del Codice di Internet, Via dei Tre Orologi 14/a, 00197 Roma, tel. 06.8083855, fax 06.8070483, www.iaic.it, info@iaic.it

DISABILITÀ E ACCESSO A INTERNET

Tommaso Sica

Università degli studi Roma Tre

SOMMARIO: 1. La disabilità nell'ordinamento euro-unitario e domestico – 2. Nuove forme di vulnerabilità sociale ed uguaglianza digitale – 3. La tutela dell'accesso a internet – 4. Il contratto di accesso a internet tra profili qualificatori, rimediali e obblighi di contenuto – 5. Internet, inclusione del disabile e *Drittwirkung*

ABSTRACT: *Le nuove forme di vulnerabilità generate dall'avvento della moderna società tecnologica impongono l'adozione di misure idonee a evitare forme di discriminazione e di esclusione tra i consociati. In quest'ottica, il presente contributo, analizzando il ruolo cruciale dell'accesso a Internet come strumento di inclusione delle persone affette da disabilità, si sofferma sul contratto di accesso a Internet e sulla drittwirkung delle norme e dei principi costituzionali ed europei.*

ABSTRACT: *The new types of vulnerability created by the modern technological society claim the enforcement of appropriate measures to avoid forms of discrimination and exclusion. In this perspective, the essay, analysing the crucial role of Internet access as a tool for the inclusion of persons with disabilities, focuses on the Internet access contract and the drittwirkung of constitutional and European rules and principles.*

1. La disabilità nell'ordinamento euro-unitario e domestico

Il tema della tutela e dell'inclusione delle persone disabili, dopo una stagione iniziale in cui aveva rivestito un ruolo marginale, è stato oggetto di crescente attenzione sia da parte del legislatore europeo sia di quello domestico.

Invero, sino all'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam del 1997, gli interventi europei in materia di disabilità erano perpetrati esclusivamente attraverso atti di *soft law* e, segnatamente, mediante progetti di integrazione o

di sviluppo della persona del disabile in singoli settori¹. Tra questi, è opportuno menzionare i programmi HELIOS I 1988-1991 (*Handicapped people in the European community Living Independently in an Open Society*), attuato con il fine di implementare la parità di opportunità e l'integrazione delle persone disabili, ed HELIOS II, per il periodo 1993-1996, che, oltre a promuovere gli scambi di progetti e di risorse tra paesi membri negli ambiti del riadattamento funzionale, dell'integrazione nel sistema educativo, della formazione professionale, dell'integrazione sociale e della vita indipendente e autonoma dei "minorati" (secondo la terminologia allora in uso), introdusse la c.d. guida "HELIOS II - Raccolta di buone pratiche", in cui erano inserite le *best practices* in materia, al fine di proporre un modello virtuoso da replicare in tutti gli Stati membri². Dall'adozione di tale programma ha avuto origine anche l'*European Disability Forum* (EDF), con sede in Bruxelles, che raggruppa ventisette Consigli nazionali e circa quaranta organizzazioni non governative europee, svolgendo attività di *lobbying*, nonché di ricerca e di rappresentanza di milioni di cittadini europei affetti da disabilità³.

Le ragioni riconnesse all'iniziale intervento dell'Unione soltanto attraverso atti di *soft law* sono da rinvenire, per un verso, nell'impossibilità di emanare provvedimenti a carattere normativo in assenza di un'attribuzione di competenza e, per l'altro, nell'idea originaria alla base della Comunità europea, ossia quella di provvedere all'implementazione del mercato unico e all'integrazione economica tra gli stati membri più che allo sviluppo della persona⁴.

¹ Si pensi alla Risoluzione del Consiglio del 27 giugno 1974, che stabilì un primo programma per la formazione professionale delle persone disabili, e alla Risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1981 in tema di integrazione sociale dei portatori di handicap.

² Nello specifico, il programma HELIOS I è stato introdotto con la Decisione del Consiglio del 18 aprile 1988, là dove l'avvento di HELIOS II si deve invece alla Decisione del Consiglio del 25 febbraio 1993.

³ Accanto ai programmi HELIOS I e HELIOS II è opportuno segnalare anche il programma HORIZON, che, dal 1994, nell'ambito del Fondo Sociale Europeo ha finanziato progetti legati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

⁴ Per una ricognizione compiuta delle politiche europee in tema di disabilità si v. C. O'MAHONY – S. QUINLIVAN, *The EU Disability Strategy and the Future of EU Disability Policy*, in D. FERRI – A. BRODERICK (eds.), *Research Handbook on Disability Law*, Cheltenham-Massachusetts, 2020, p. 12 ss.

Pertanto, come anticipato, il primo riconoscimento della disabilità in una fonte primaria dell'Unione Europea avviene soltanto con il Trattato di Amsterdam del 1997, ove è dato rinvenire taluni riferimenti, diretti e indiretti, alla disabilità sia per quanto concerne la lotta alle forme di discriminazione (art. 13), sia in merito all'obiettivo di garantire l'occupazione (artt. 125 ss.) e l'inclusione (artt. 136 ss.). In particolare, notevole rilevanza assume l'art. 13, poi confluito nell'art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, atteso che è ivi espressamente stabilita, per la prima volta, la potestà legislativa dell'Unione in materia di tutela della disabilità⁵. Al contempo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ribadisce all'art. 21 il divieto di qualsivoglia forma di discriminazione per motivi legati alla disabilità e, all'art. 26, il rispetto del diritto dei disabili di beneficiare di misure rafforzative della loro autonomia, dell'inserimento professionale e della partecipazione alla vita sociale.

Occorre altresì segnalare che, attraverso la decisione del Consiglio del 26 novembre 2009, 2010/48/CE, l'Unione ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006⁶. La Convenzione, più che attribuire nuovi diritti alle persone con disabilità, opta per il riconoscimento e, soprattutto, per la tutela dell'effettività di tutti i diritti concessi alle persone con disabilità negli ordinamenti giuridici dei paesi aderenti. A tal fine, lo stato di disabilità si riferisce ai vari tipi di barriere che possono impedire alle persone con difficoltà fisiche, mentali o sensoriali permanenti di partecipare pienamente ed efficacemente alla vita della comunità.

Tra i più recenti interventi si segnalano altresì le due strategie europee sulla disabilità (2010-2020 e 2021-2030), incentrate sull'obiettivo di rafforzare le tutele per le persone con disabilità in Europa, affinché possano godere dei diritti umani e avere pari opportunità di accesso alla società e

⁵ Vale la pena riportare il testo del par. 1 dell'art. 19 TFUE, a mente del quale: *“Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale”*. Anche l'art. 10 TFUE propone come obiettivo programmatico degli interventi normativi dell'Unione la lotta alla discriminazione legata, tra le altre cause, alla disabilità.

⁶ La Convenzione è stata ratificata anche dall'Italia, con la L. 3 marzo 2009, n. 18.

all'economia⁷, e la direttiva 2019/882/UE sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, che, all'art. 3, n. 1, individua le persone con disabilità come *“coloro che hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri”*⁸.

Da ultimo, plurimi riferimenti alla disabilità sono presenti anche nella Proposta di Regolamento sull'intelligenza artificiale del 2021 della Commissione Europea⁹. In particolare, tra i diritti fondamentali che la proposta mira a proteggere attraverso la definizione degli obblighi che si applicheranno a fornitori e utenti di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, vi è l'esplicita menzione dell'inserimento sociale delle persone con disabilità di cui all'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'art. 5 della Proposta, inoltre, vieta l'immissione sul mercato e l'uso di sistemi di IA che sfruttino le vulnerabilità di uno specifico gruppo di persone, tra cui quelle affette da disabilità fisica o mentale, al fine di distorcere materialmente il comportamento di un individuo che appartiene a tale gruppo in un modo che provochi o possa provocare a tale soggetto o a un'altra persona un danno fisico o psicologico. Ancora, l'art. 69 incoraggia l'introduzione di codici di condotta volti a promuovere l'applicazione volontaria ai sistemi di IA di requisiti relativi all'accessibilità del disabile. Infine, è espressamente indicato, al considerando 70, che le persone fisiche dovrebbero ricevere una notifica nel momento in cui interagiscono con un sistema di IA e che tali notifiche dovrebbero essere fornite in formati accessibili alle persone con disabilità¹⁰.

⁷ Entrambe presentate dalla Commissione, rispettivamente con la comunicazione del 15 novembre 2010 e del 3 marzo 2021.

⁸ Tale direttiva ha lo scopo di eliminare gli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi, come quelli relativi al commercio elettronico e all'accesso a media audiovisivi e a sistemi *hardware*.

⁹ Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio *“che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione del 21 aprile 2021 (COM (2021) 206 final 2021/0106(COD))”*.

¹⁰ Per alcuni commenti alla Proposta si rinvia a G. RESTA, *Cosa c'è di 'europeo' nella Proposta di Regolamento UE sull'intelligenza artificiale?*, in *Dir. inf.*, 2022, p. 323 ss.;

Traslando la ricognizione normativa sul piano del diritto interno, è opportuno innanzitutto analizzare il dato costituzionale. In questa sede, eccezione fatta per l'art. 38, commi 1 e 3, che riconosce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale dei consociati "inabili al lavoro" e il diritto all'educazione e all'avviamento professionale degli "inabili" e dei "minorati", la Costituzione non menziona espressamente la disabilità¹¹. Ciononostante, è comunque possibile rinvenire diverse disposizioni che, seppur indirettamente, concorrono a definire la protezione e l'inclusione del disabile. In tal senso, è opportuno prendere le mosse dagli artt. 2 e 3 Cost., atteso che il primo, ponendo al centro del sistema la persona, riconosce i diritti fondamentali ad essa ascrivibili, indipendentemente dalle sue condizioni esistenziali, là dove il secondo ribadisce l'uguaglianza dei consociati sul piano della dignità sociale e dinanzi alla legge, senza alcuna distinzione riconnessa al sesso, alle ideologie, alla religione e alle condizioni personali e sociali¹². Ne discende che non soltanto il disabile gode degli stessi diritti e della stessa dignità sociale degli altri consociati, ma, in virtù del principio solidaristico, sorge un dovere della collettività e dell'ordinamento di garantire la piena ed effettiva partecipazione del disabile alla vita della comunità, con l'impegno di rimuovere le situazioni di disuguaglianza.

Allo stesso modo, il disabile può beneficiare di un modello costituzionale attento non soltanto alla sfera assistenziale ma anche a quella sanitaria. In siffatto ambito, il riferimento è chiaramente all'art. 32 Cost., che, nel riconoscere il diritto alla salute, di fatto, vi ricomprende tutte le misure idonee a garantire la tutela effettiva di tale diritto¹³. Gli è che, con specifico riguardo al

G. FINOCCHIARO, *La proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale: il modello europeo basato sulla gestione del rischio*, *ivi*, p. 303 ss.; T.E. FROSINI, *L'orizzonte giuridico dell'intelligenza artificiale*, *ivi*, p. 5 ss.

¹¹ Emerge sin da subito l'idea che l'art. 38 non si limiti alla fissazione di doveri assistenziali a favore del disabile, ma postuli, piuttosto, un suo effettivo inserimento nella vita sociale e lavorativa. Sul punto, C. COLAPIETRO - F. GIRELLI, *Persone con disabilità e Costituzione*, Napoli, 2020, ma anche F. MASCI, *La tutela costituzionale della persona disabile*, in *Federalismi.it*, 2020, p. 137 ss.

¹² P. STANZIONE, *Costituzione, diritto civile e soggetti deboli*, in *Fam. dir.*, 2009, p. 305 ss.; F. SANCHINI, *I diritti delle persone con disabilità tra dimensione costituzionale, tutela multilivello e prospettive di riforma*, in *Federalismi.it*, 2021, p. 168 ss.

¹³ Sull'art. 32 Cost. si v. P. PERLINGIERI, *Il diritto alla salute quale diritto della personalità*, in *Id.*, *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 101 ss.

disabile, quest'ultimo vanta il diritto non soltanto alle "cure", ma anche a un complessivo benessere psicofisico, ambientale e sociale¹⁴.

Ruolo rilevante è poi rivestito dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, volta a fornire un quadro compiuto di tutela del portatore di *handicap*. Siffatto provvedimento prevede diverse misure in linea con la concezione secondo cui lo Stato è tenuto a garantire il rispetto della dignità umana, della libertà e dell'autonomia del disabile, a rimuovere gli ostacoli al godimento di diritti civili, politici e patrimoniali, ad assicurare servizi e prestazioni sanitarie e a predisporre azioni prodromiche a superare l'emarginazione e l'esclusione sociale del disabile¹⁵.

Il quadro normativo interno vede, infine, tra gli interventi più recenti, sia la L. 22 giugno 2016, n. 1129, tesa a rafforzare la capacità di autodeterminazione del disabile, in vista di un'esistenza quanto più possibile autonoma e dignitosa, sia la legge delega del 2021 per la semplificazione e il riassetto della normativa in tema di disabilità¹⁶. Tale ultimo atto, espressione dell'esigenza sempre più avvertita di fornire risposte adeguate alle complesse occorrenze del disabile, dispone infatti una delega al governo per l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi "*per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021)*"¹⁷. Tra gli ambiti di intervento dei decreti legislativi, così

¹⁴ G. AUTORINO (a cura di), *Salute mentale e tutela giuridica del disabile*, Napoli, 1997.

¹⁵ Si v. C. COLAPIETRO, *I diritti delle persone con disabilità nella giurisprudenza della Corte costituzionale: il "nuovo" diritto alla socializzazione*, in *Dir. fond.*, 2020, p. 121 ss.

¹⁶ Il riferimento è alla L. 22 dicembre 2021, n. 227, recante una delega al Governo "*per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità*".

¹⁷ Invero, l'art. 1 del disegno di legge delega recante "*Delega al Governo di semplificazione e codificazione in materia di disabilità*", approvato dal Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2019, poi culminato nella L. 22 dicembre 2021, n. 227, aveva financo indicato la possibile definizione di un "Codice per la disabilità". Per un commento E. VIVALDI

come individuati dall'art. 1, comma 5, della legge delega, di notevole impatto si preannuncia quello di cui alla lett. f), che prevede l'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità¹⁸.

Con particolare riferimento a Internet, occorre invece menzionare la L. 9 gennaio 2004, n. 4 (c.d. "Legge Stanca"), che ha introdotto disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, nello specifico, delle persone con disabilità agli strumenti informatici¹⁹. In via di sintesi, le principali direttrici entro cui si muove tale intervento sono orientate all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire standard di accessibilità dei propri portali web, l'obbligo di contrattare la realizzazione e la modifica di siti Internet con soggetti in grado di assicurare la piena accessibilità, la concessione di contributi pubblici agli operatori privati per l'acquisto di servizi tecnologici destinati all'utilizzo da parte dei disabili, la promozione di progetti e campagne per la diffusione di tecnologie assistive. In quest'ottica, al fine di conferire maggiore *enforcement* alle disposizioni, è prevista l'individuazione all'interno di ciascuna pubblica amministrazione di un dirigente responsabile

- A. BLASINI, *Verso il "Codice per la persona con disabilità". Introduzione*, in *Forum cost.*, 2021, p. 367 ss.

¹⁸ Il Garante sarà incaricato di raccogliere le segnalazioni delle persone con disabilità che denunciano discriminazioni o violazioni dei propri diritti e di trasmettere una relazione annuale sull'attività svolta al Parlamento, al Presidente del Consiglio o all'Autorità politica delegata in materia di disabilità. L'attività di vigilanza dovrà utilizzare come parametri di riferimento anche le norme e i principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite in materia di disabilità. Nello specifico, il Garante potrà formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, sollecitando interventi e misure necessari a superare le criticità riscontrate, nonché promuovere progetti e campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia. Preme inoltre menzionare la L. 1° marzo 2006, n. 67, che ha posto una forma di tutela specifica contro la discriminazione delle persone con disabilità. Secondo quanto ivi previsto "*il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità*" (art. 2, 1° comma). Il provvedimento normativo definisce anche la discriminazione diretta come il trattamento meno favorevole della persona disabile rispetto alla persona non disabile in situazione analoga, per motivi connessi alla disabilità (art. 2, 2° comma). Sul punto si v. A.D. MARRA, voce *Disabilità*, in *Dig. disc. priv. sez. civ., Agg.*, Torino, 2010, p. 555 ss.

¹⁹ La Legge "Stanca" è stata oggetto di rinvio anche da parte del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e dal c.d. "Decreto del Fare" (d.l. 21 giugno 2013, n. 69), poi convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 98, in tema di potenziamento e semplificazione delle infrastrutture e di sostegno alle imprese.

con funzioni di vigilanza sul rispetto dei requisiti di accessibilità²⁰. La vigilanza esterna è invece rimessa all'Agenda per l'Italia Digitale (AgID), ossia l'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che dà attuazione all'Agenda Digitale Italiana, la quale, a sua volta, costituisce il documento programmatico adottato dal legislatore italiano nell'ambito della più ampia Agenda Digitale Europea, tesa a individuare gli obiettivi strategici da perseguire nel settore delle nuove tecnologie²¹.

2. Nuove forme di vulnerabilità sociale ed uguaglianza digitale

Operata una ricognizione dei principali referenti normativi in tema di disabilità nell'ordinamento europeo e italiano, è opportuno a questo punto focalizzare la riflessione nell'ambito di Internet e delle nuove tecnologie, ove la debolezza del disabile assume connotati peculiari.

La difficoltà o, addirittura, l'impossibilità di accedere a Internet e alle nuove tecnologie può difatti determinare una forma di esclusione del disabile dalla vita della comunità. Nondimeno, l'uso di tali strumenti, in assenza di un'adeguata preparazione e cautela, potrebbe rivelarsi potenzialmente pericoloso per il soggetto vulnerabile. Non pare allora improprio discorrere di nuove forme di vulnerabilità sociale per denotare sia la situazione in cui il soggetto è impreparato all'uso della rete o del mezzo tecnologico, divenendo così esposto a condizionamenti e poteri esterni, sia quella in cui tale uso gli è financo precluso. La vulnerabilità acquisisce rilevanza in considerazione della raccolta dei dati del soggetto, che è sempre più trasparente, dinanzi a poteri che invece paiono agire secondo modalità sempre più opache: le imponenti raccolte di dati non soltanto sottendono forme di controllo sulla persona, ma la espongono all'uso distorto della sua identità e delle sue scelte per finalità diverse da quelle per cui è avvenuta la raccolta²².

²⁰ A. CANDIDO, *Disabilità e prospettive di riforma. Una lettura costituzionale*, Milano, 2017, p. 33 ss.

²¹ Cfr. F.G. PIZZETTI, *Accesso ad internet e persone con disabilità: profili di eguaglianza digitale*, in AA.VV., *Da Internet ai Social Network. Il diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee*, Rimini, 2013, p. 125 ss.

²² Per tali notazioni S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, pp. 338-339

In siffatto scenario, che propone rischi evidenti per tutti i consociati, il disabile risulta ancor di più esposto a comportamenti distorsivi²³. La ricerca di soluzioni atte a garantire un corretto rapporto tra il disabile e l'uso di Internet deve allora essere improntata al principio di uguaglianza digitale, atteso che nel campo informatico le disuguaglianze sostanziali possono produrre conseguenze rilevanti in termini di esclusione degli individui²⁴.

Pertanto, il ricorso all'uguaglianza digitale va inteso come presupposto per l'accesso a Internet e alle altre tecnologie. Allo stato attuale sussistono ancora notevoli differenziazioni tra i consociati in merito all'accesso alla rete e ai nuovi strumenti, correlate sia alla geografia fisica ed economica dei territori sia all'età e alle condizioni degli individui. La gravità di tale scenario si traduce in una limitazione di democrazia sostanziale, in quanto il divario digitale può a sua volta tramutarsi in esclusione da segmenti più rilevanti della vita sociale della persona e dall'esercizio dei diritti correlati al suo *status* di cittadino²⁵.

Occorre, in sostanza, prender consapevolezza che le disuguaglianze digitali possono condurre a un rallentamento dello sviluppo della società nel suo complesso. La trasposizione del principio di uguaglianza sostanziale in ambito informatico e tecnologico implica allora un preciso dovere dell'ordinamento di attivarsi per rimuovere le disuguaglianze presenti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, Cost.²⁶. Ne discende, di tal guisa, una concezione dell'uguaglianza digitale come presupposto per l'attivazione di diritti sociali

²³ Si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'utilizzo illegittimo di dati riconnessi alla navigazione in Internet del soggetto affetto da disabilità per lo svolgimento di ricerche sulle preferenze dei disabili in una data area geografica o fase della vita.

²⁴ Sull'uguaglianza digitale si v. no i saggi contenuti in E. DE MARCO (a cura di), *Accesso alla rete e uguaglianza digitale*, Milano, 2008; nonché G. DE MINICO, *Uguaglianza e accesso ad internet*, in *Forum cost.*, 6 marzo 2013; A. ALÙ, *I problemi giuridici di Internet: il dibattito sul diritto all'uguaglianza digitale*, in *Agendadigitale.eu*, 16 settembre 2015.

²⁵ Il lemma *digital divide* si riferisce al divario generato dal mancato o limitato accesso ad Internet e alle altre tecnologie dell'informazione. Sul tema, tra gli altri, si vedano G. ANZERA - F. COMUNELLO (a cura di), *Mondi digitali. Riflessioni e analisi sul Digital Divide*, Milano, 2005; M. CASTELLS, *Internet Galaxy*, Oxford, 2001; P. NORRIS, *Digital Divide. Civic engagement, information poverty, and the Internet Worldwide*, Cambridge, 2001; S. BENTIVEGNA, *Disuguaglianze Digitali. Le nuove forme di esclusione nella società d'informazione*, Roma-Bari, 2009.

²⁶ P. STANZIONE, *Dal soggetto alle persone*, in *Iustitia*, 2005, p. 257 ss.

facenti capo ai soggetti esclusi²⁷. Di qui, la necessità di interventi volti a far acquisire ai singoli individui le competenze necessarie per l'uso di Internet e le risorse economiche per dotarsi del computer e delle altre tecnologie, nonché ad abbattere i costi di tali strumenti nonché alla realizzazione delle infrastrutture necessarie²⁸.

L'individuazione del diritto all'uguaglianza digitale risiede, in definitiva, nella sussistenza, a livello costituzionale, del principio di uguaglianza sostanziale, inteso come complemento dell'uguaglianza formale dei cittadini e come dovere della Repubblica di rimuovere le disuguaglianze che, di fatto, ostacolano lo sviluppo della personalità del singolo²⁹.

3. La tutela dell'accesso a Internet

Dallo scenario sin qui delineato è emersa l'esigenza di assicurare al disabile la partecipazione alla vita sociale anche sul piano tecnologico. In tale prospettiva, un ruolo chiave può essere assunto dalla controversa figura del c.d. 'diritto di accesso a Internet'³⁰.

Appare fin troppo scontato ricordare che la moderna società della comunicazione trova in Internet il principale mezzo di trasmissione di informazioni e che, di conseguenza, la completezza della partecipazione sociale alla vita della comunità è sempre più legata all'uso di tale strumento. Dunque, le

²⁷ G. DE MINICO, *Accesso a Internet tra mercato e diritti sociali nell'ordinamento europeo e nazionale*, in *Federalismi.it*, 2018, p. 127 ss.

²⁸ Che la cultura informatica abbia un valore costituzionale e sia fonte di un obbligo per lo Stato è stato riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. del 13 ottobre 2004, n. 237. In tale pronuncia, nel ribadire la necessità dell'intervento pubblico a favore dell'alfabetizzazione informatica, la Corte auspica addirittura l'adozione di interventi da parte dei pubblici poteri che non siano eccessivamente ancorati al rigoroso rispetto del riparto di competenze.

²⁹ Secondo A. PAPA, *Il principio di uguaglianza (sostanziale) nell'accesso alle tecnologie digitali*, in E. DE MARCO (a cura di), *Accesso alla rete e uguaglianza digitale*, cit., p. 35: "Non appare pertanto improprio, operando un parallelismo con scelte politiche che sono state compiute nel XX secolo, ritenere che il diritto all'uguaglianza informatica possa essere paragonato all'istruzione obbligatoria voluta dal Costituente proprio per creare le basi per uno armonico sviluppo del Paese, nel quale i cittadini potessero avere gli strumenti per concorrere in modo consapevole alla crescita sociale, economica, culturale dell'intera comunità".

³⁰ P. PASSAGLIA, *La problematica definizione dell'accesso a Internet e le sue ricadute su esclusioni sociali e potenziali discriminazioni*, in *Media Laws*, 2021, p. 125 ss.

forme di esclusione digitale acquisiscono rilevanza non soltanto sul piano meramente tecnico, attraverso istanze riconnesse allo sviluppo tecnologico, ma anche su quello sociale³¹.

Ciononostante, la pretesa nei confronti dello Stato perché provveda a garantire in modo omogeneo la connessione Internet, permettendo al consociato, ovunque si trovi e a condizioni economiche accessibili, di navigare in rete, di ottenere servizi pubblici e privati digitalizzati e di partecipare alle comunità virtuali, non è pacificamente riconosciuta come diritto autonomo, da intendersi nel senso proprio del termine³².

Atteso che, difatti, nell'ordinamento italiano, ma in realtà anche nella maggior parte dei sistemi giuridici a livello globale, non è presente un riconoscimento positivo di tale diritto, la ricostruzione normativa e la qualifica di quest'ultimo si sono rivelate operazioni non sempre agevoli. D'altro canto, la crescente importanza di Internet e l'evidenza sul piano logico-materiale dei risvolti sociali dell'uso di tale strumento hanno spinto gli interpreti a ricercare i referenti normativi atti a fondare una ricognizione dell'accesso a Internet che si rivelasse idonea al raggiungimento di finalità sociali, quali l'abbattimento di forme di esclusione e di discriminazione³³.

Siffatta ricerca ha trovato appiglio in diverse disposizioni. Partendo dal livello costituzionale, risulta in primo luogo favorevole correlare l'accesso a Internet al combinato disposto tra gli artt. 2 e 3 Cost., individuandolo come diritto in grado di implementare il principio personalista e il principio di uguaglianza formale e sostanziale³⁴. Nondimeno, ulteriori possibili richiami potrebbero compiersi con riguardo all'art. 9 Cost. che tutela lo sviluppo tecnico (e dunque anche tecnologico), all'art. 21 Cost., sul diritto di manifestazione del pensiero, qualificando Internet come mezzo di espressione delle opinioni personali, nonché all'art. 117 Cost., in tema di “*determinazione dei*

³¹ M. PIETRANGELO, *Accesso a Internet: un diritto ancora diseguale? Aggiornamenti e ripensamenti*, in M.R. ALLEGRI – G. D'IPPOLITO (a cura di), *Accesso a Internet e neutralità della rete fra principi costituzionali e regole europee*, Roma, 2017, p. 26.

³² P. PASSAGLIA, *La problematica definizione dell'accesso a Internet e le sue ricadute su esclusioni sociali e potenziali discriminazioni*, cit., p. 125 ss.

³³ A.M. GAMBINO – R. GIARDA, *L'accesso ad Internet come diritto*, in *Media Laws*, 2021, p. 103 ss.

³⁴ G. D'IPPOLITO, *Il diritto di accesso ad Internet in Italia: dal 21(-bis) al 34-bis*, 81 ss., in *Media Laws*, 2021, p. 81 ss.

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (comma 2, lett. m)³⁵.

La sussistenza di taluni riferimenti, peraltro con portata precettiva rilevante, in quanto correlata a valori fondamentali dell’ordinamento, come nel caso degli artt. 2 e 3 Cost., ha abilitato l’idea della superfluità di una menzione esplicita in Costituzione dell’accesso a Internet, il quale risulterebbe già sufficientemente tutelato³⁶. Al contempo, però, tale ricostruzione ha avallato la configurazione dell’accesso a Internet come situazione strumentale all’esercizio di altri diritti. Viceversa, in caso di riconoscimento normativo, l’accesso a Internet potrebbe più facilmente trovare rilievo sia come nuova modalità per l’esercizio di diritti già esistenti, sia come presupposto di nuove situazioni giuridiche.

Di qui, la genesi di diverse proposte per l’introduzione di un’apposita disposizione costituzionale che accogliesse tali istanze. Invero, l’idea di costituzionalizzare il diritto di accesso a Internet è stata proposta per la prima volta nel 2010 da Stefano Rodotà nell’ambito dell’*Internet Governance Forum*, sulla base di una concezione dell’accesso a Internet come espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero³⁷. Ne era derivato il progetto di collocazione del diritto di accesso all’interno di un nuovo art. 21-*bis* Cost.³⁸. Non diversamente, si segnalano le proposte che, sempre con il fine di correlare

³⁵ Ricorda T.E. FROSINI, *Il diritto costituzionale di accesso a internet*, in M. PIETRANGELO (a cura di), *Il diritto di accesso ad Internet*, Napoli, 2011, p. 30 che “il diritto di accesso a Internet è da considerarsi un diritto sociale, o meglio una pretesa soggettiva a prestazioni pubbliche, al pari dell’istruzione, della sanità e della previdenza. Un servizio universale, che le istituzioni nazionali devono garantire ai loro cittadini attraverso investimenti statali, politiche sociali ed educative, scelte di spesa pubblica. Infatti sempre di più l’accesso alla rete Internet, e lo svolgimento su di essa di attività, costituisce il modo con il quale il soggetto si relaziona con i pubblici poteri, e quindi esercita i suoi diritti di cittadinanza”.

³⁶ Si v.no, ad esempio, le opinioni di P. PASSAGLIA, *Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive*, in M. NISTICÒ - P. PASSAGLIA (a cura di), *Internet e Costituzione*, Torino, 2014, p. 55 e A. ROSSETTI, *È necessario il diritto di accesso alla rete?*, in M. PIETRANGELO (a cura di), *Il diritto di accesso a Internet*, cit., p. 92.

³⁷ S. RODOTÀ, *Una Costituzione per Internet?*, in *Pol. dir.*, 2010, p. 337 ss.

³⁸ Si tratta del Disegno di legge costituzionale S. 2485 “*Introduzione dell’articolo 21-bis della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del diritto di accesso ad Internet*”, presentato al Senato il 6 dicembre 2010. Si v. M.R. ALLEGRI, *Il diritto di accesso a internet: profili costituzionali*, in *Media Laws*, p. 57 ss., spec. p. 61

l'accesso a Internet alla manifestazione del pensiero, propendono, tuttavia, non già per l'aggiunta di un nuovo art. 21-*bis* bensì per l'introduzione di un nuovo comma dell'art. 21, in cui inserire l'obbligo per lo Stato di rimuovere gli impedimenti all'effettivo godimento e all'implementazione dello sviluppo tecnologico³⁹.

Di contro, la valorizzazione delle ricadute sul piano culturale dell'accesso agli strumenti informatici e la sua attrazione nel novero dei diritti sociali hanno favorito l'ideazione di progetti orientati all'ingresso in Costituzione di un nuovo art. 34-*bis*, al fine di posizionare l'accesso all'interno del Titolo dedicato ai "Rapporti etico-sociali"⁴⁰. La finalità sarebbe non tanto quella di elevare sul piano costituzionale lo strumento tecnologico ma, piuttosto, quella di creare i presupposti perché i consociati possano sviluppare la propria personalità e partecipare attivamente alla vita sociale⁴¹.

Ciò posto, occorre domandarsi se, di là dal riconoscimento costituzionale, al momento ancora non avvenuto, del diritto di accesso a Internet, gli obiettivi ad esso sottesi siano comunque tutelati dall'ordinamento. In tal senso, il riferimento principale è senz'altro la c.d. "Legge Stanca", ossia la L. 9 gennaio 2004, n. 4, che è stata introdotta al fine di favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Difatti, l'art. 1 di tale provvedimento statuisce espressamente il diritto di ogni consociato ad "*accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici*", nonché, più specificamente, il diritto dei disabili ad accedere ai servizi informatici, tanto più a quelli di pubblica utilità, in relazione all'art. 3 Cost. L'art. 2 della Legge Stanca, inoltre, fornisce la definizione di accessibilità, individuandola come "*capacità dei sistemi informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle*

³⁹ In tal senso si muove la Proposta di legge C. 2769, presentata il 5 novembre 2020, "Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di riconoscimento del diritto di accesso alla rete internet".

⁴⁰ Il riferimento è al Disegno di legge costituzionale S. 1561, "Introduzione dell'articolo 34-*bis* della Costituzione, recante disposizioni volte al riconoscimento del diritto di accesso ad Internet", presentato al Senato il 10 luglio 2014 e alla Proposta di legge costituzionale C. 1136, "Introduzione dell'articolo 34-*bis* della Costituzione, in materia di riconoscimento del diritto sociale di accesso alla rete internet", presentata alla Camera dei Deputati il 4 settembre 2018.

⁴¹ M.R. ALLEGRI, *Il diritto di accesso a internet: profili costituzionali*, cit., p. 71.

forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”.

Ulteriori disposizioni potenzialmente individuabili come referenti sono rinvenibili nel Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm.), con particolare riguardo alla sezione rubricata “*Carta dell’amministrazione digitale*” (artt. 3-11)⁴².

A livello europeo, si registra inoltre il Regolamento 2015/2120/UE, che ha espressamente previsto, all’art. 5, l’implementazione del diritto di accesso a Internet, con l’obbligo per gli Stati membri di organizzare misure atte a consentire l’accesso in modo non discriminatorio e a livelli qualitativi “*che siano al passo con il progresso tecnologico*”⁴³.

Da ultimo, si pensi anche all’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che riconosce e rispetta l’accesso ai servizi di interesse economico generale, ed è stato più volte interpretato nel senso del possibile inserimento dell’accesso a Internet entro tale ambito⁴⁴, nonché alla direttiva 2018/1972/UE, istitutiva del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che ambisce a realizzare lo scopo di “*promuovere la connettività e l’accesso alle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell’Unione* (art. 3, par. 2, lett. a)⁴⁵.

Orbene, seppur controversa, la figura del diritto di accesso a Internet non può considerarsi estranea all’ordinamento, sicché, di là dalla configurazione della stessa come diritto autonomo ovvero diritto strumentale all’esercizio di altri diritti costituzionalmente previsti, non può negarsi la funzione di realizzazione della persona che persegue⁴⁶.

⁴² Ad esempio, l’art. 8, così come modificato dal d. lgs. 26 agosto 2016, n. 179, impone allo Stato di implementare l’alfabetizzazione informatica dei consociati.

⁴³ Cfr. M.R. ALLEGRI, *Il diritto di accesso a internet: profili costituzionali*, cit., p. 72.

⁴⁴ L. VALLE, *Il contratto e la realizzazione dei diritti della persona*, Torino, 2020, pp. 246-247.

⁴⁵ A.M. GAMBINO – R. GIARDA, *L’accesso ad Internet come diritto*, cit., pp. 123-126.

⁴⁶ O. POLLICINO, *Right to internet access: quid iuris?*, in A. VON ARNAULD - K. VON DER DECKEN - M. SUSI (eds.), *The Cambridge Handbook on New Human Rights. Recognition, Novelty, Rhetoric*, Cambridge, 2020, p. 263 ss.

In merito al disabile, l'accesso a internet, oltre che nel più ampio diritto a ottenere una connessione veloce e uniforme su tutto il territorio nazionale, si traduce anche, da un lato, nel diritto a che le informazioni siano organizzate secondo modalità che ne agevolino la fruibilità da parte di tutti gli utenti, indipendentemente dalle caratteristiche personali e sociali, dall'altro, nel diritto a che la piattaforma sia realizzata in modo da consentire la consultazione anche da parte di soggetti affetti da disabilità fisiche o sensoriali e, quindi, con l'ausilio di tecnologie assistive. Si pensi, a titolo esemplificativo, ai sistemi di *screen reader* per gli utenti non vedenti, che traspongono quanto appare sullo schermo in una forma ad essi comprensibile, attraverso voci artificiali ovvero mediante l'uso del sistema Braille⁴⁷.

4. Il contratto di accesso a Internet tra profili qualificatori, rimediali e obblighi di contenuto

Occorre a questo punto traslare la riflessione sullo strumento che, insieme all'intervento pubblico di implementazione dell'infrastruttura, consente la realizzazione effettiva dell'accesso a Internet e che è, per l'appunto, individuato come "contratto di accesso a Internet"⁴⁸.

Sul piano strutturale, il contratto di accesso a Internet è un negozio concluso dall'utente con un *Internet Service Provider*, il quale, dietro il pagamento di un prezzo, mette a disposizione un insieme di servizi a carattere duraturo, correlati all'accesso e all'uso della rete⁴⁹. Di tal guisa, l'utente è abilitato ad accedere agli archivi informatici ove risiedono le informazioni che, una volta digitalizzate, vengono catalogate e coordinate⁵⁰. In sostanza, il

⁴⁷ P. RIDOLFI, *Internet e disabili: un mondo da costruire*, in *Privacy.it*, 2002.

⁴⁸ Tra i primi contributi sul tema G. DE NOVA, *I contratti per l'accesso a internet*, in *ALDA*, 1996, p. 39 ss.; L. ALBERTINI, *I contratti di accesso ad Internet*, in *Giust. civ.*, 1997, II, p. 114 ss.; N. VISALLI, *Contratto di accesso ad Internet e tutela della privacy*, in *Giust. civ.*, 2002, II, p. 128 ss.

⁴⁹ A.M. GAMBINO, *I contratti di accesso*, in C. PERLINGIERI – L. RUGGERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, Napoli, 2015, p. 191 ss.; R. D'ORAZIO – V. ZENO ZENCOVICH, *Profili di responsabilità contrattuale e aquiliana nella fornitura di servizi telematici*, in *Dir. inf.*, 1990, p. 428 ss.; R. BOCCHINI, *Il contratto di accesso ad Internet*, in *Dir. inf.*, 2002, p. 471 ss.

⁵⁰ Per G. DE NOVA, *I contratti per l'accesso a internet*, cit., p. 40 "Il contratto di accesso a Internet è il contratto col quale una parte, il fornitore di accesso a Internet (o Internet

contratto di accesso a Internet costituisce il titolo autorizzativo che abilita un soggetto alla consultazione di una serie di contenuti precedentemente organizzati e resi disponibili dall'*Internet Service Provider* per un periodo di tempo determinato o indeterminato⁵¹.

Peraltro, l'attività dell'*Internet Service Provider* è ora adeguatamente disciplinata dal nuovo Digital Services Act (Regolamento 2022/2065/UE), che stabilisce un quadro per l'esenzione condizionata dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari, le norme relative a specifici obblighi in materia di dovere di diligenza per determinate categorie di prestatori di servizi intermediari, le norme sull'attuazione e sull'esecuzione del regolamento, anche attraverso la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti⁵².

Dal punto di vista qualificatorio, la natura del negozio in esame è stata variamente interpretata in dottrina, atteso che in esso sono rinvenibili tratti ascrivibili a diversi contratti tipici. Si pensi, ad esempio, al carattere della continuità, riconducibile, ai sensi dell'art. 1559 c.c., alla somministrazione, ovvero alla realizzazione di un servizio con l'organizzazione dei mezzi necessari, che l'art. 1655 c.c. postula come caratteristica del contratto di appalto⁵³. Nello specifico, la tesi che qualifica il contratto di accesso come contratto di somministrazione si sofferma sulla circostanza per cui la prestazione del fornitore non si esaurisce in un'unica soluzione, ma, al contrario, è espressione di un rapporto di durata, ove la periodicità della prestazione si realizza in funzione di un fabbisogno del somministrato⁵⁴. Di contro, la ri-

Service Provider), concede all'altro, il cliente, la connessione con Internet e fornisce ulteriori servizi verso un determinato corrispettivo”.

⁵¹ P.E. SAMMARCO, *I contratti dell'informatica*, in *Tratt. dir. civ. Lipari-Rescigno*, vol. III, t. 3, Milano, 2009, pp. 769-771.

⁵² Il Regolamento, emanato il 19 ottobre 2022, modifica il precedente riferimento in materia, ossia la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, che era stata recepita nell'ordinamento interno il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70. Sulla responsabilità del *provider*, *ex multis*, M. FRANZONI, *La responsabilità del provider*, in *AIDA*, 1997, p. 251 ss.; G. PONZANELLI, *Verso un diritto uniforme per la responsabilità degli Internet service provider*, in P. STANZIONE – S. SICA (a cura di), *Commercio elettronico e categorie civilistiche*, Milano, 2002, p. 371 ss.; G.M. RICCIO, *La responsabilità civile degli Internet provider*, Torino, 2002.

⁵³ Per una ricognizione del dibattito sul punto si v. E. BATTELLI, *Il contratto di accesso ad internet*, in *Media Laws*, 2021, p. 132 ss.

⁵⁴ Riconducono il contratto di accesso ad internet alla somministrazione, seppur con alcune notazioni critiche, tra gli altri, R. BOCCHINI, *Il contratto di accesso ad Internet*, in

conduzione della figura in esame al contratto di appalto si fonda sul *facere* del *provider*, il quale, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, si attiva sia per conferire continuità ed efficienza al servizio sia per adeguarlo a mutamenti infrastrutturali, configurando, pertanto, un appalto di servizi *ex art.* 1677 c.c.⁵⁵.

Ciò posto, indipendentemente dalla qualifica più idonea a tener conto della struttura e degli interessi sottesi al contratto di accesso, ai fini del presente contributo si intende piuttosto evidenziare che le vicende di tale contratto sono idonee a incidere sull'effettivo godimento del diritto di accesso. In tale prospettiva, è irrinunciabile la costruzione di un adeguato apparato rimediabile⁵⁶. Ad esempio, se si considera che i contratti di accesso sono tendenzialmente conclusi in serie mediante condizioni generali di contratto, appare pacifico ammettere la possibilità di agire per il riconoscimento dell'eventuale vessatorietà di clausole contenute nel regolamento. Ma, soprattutto, il mancato accesso ovvero l'accesso a condizioni diverse da quelle indicate nel contratto potrebbero consentire all'utente di rivolgersi al giudice per il risarcimento del danno a seguito di inadempimento contrattuale. Un esempio emblematico in tal senso è dato dalla pronuncia della Corte Suprema Federale Tedesca del 24 gennaio 2013 (III ZR 98/12) secondo la quale può configurarsi un danno patrimoniale risarcibile, qualora si impedisca al titolare di una linea ADSL di utilizzare il proprio accesso a Internet, senza che questi debba far fronte a costi aggiuntivi o ad una perdita di proventi⁵⁷. Ciò sul presupposto che Internet rappresenta un bene economico la cui costante disponibilità svolge un ruolo fondamentale anche in ambito privato, incidendo sul tenore di vita dei consociati,

R. BOCCHINI - A.M. GAMBINO (a cura di), *I contratti di somministrazione e distribuzione*, in *Tratt. contr. Rescigno-Gabrielli*, Torino, 2011, p. 165 ss. e P.E. SAMMARCO, *I nuovi contratti dell'informatica*, in *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ. Galgano*, Padova, 2006, p. 396 ss. e p. 439 ss.

⁵⁵ Favorevoli alla sussunzione nell'ambito dell'appalto sono invece G. DE NOVA, *I contratti per l'accesso a internet*, cit., p. 39 ss.; N. VISALLI, *Contratto di accesso ad Internet e tutela della privacy*, cit., p. 128 ss. e L. ALBERTINI, *I contratti di accesso ad Internet*, cit., p. 104.

⁵⁶ Sul punto si rinvia alla monografia di G. GIANNONE CODIGLIONE, *Internet e tutele di diritto civile*, Torino, 2020.

⁵⁷ Corte Suprema Federale Tedesca, 24 gennaio 2013, III ZR 98/12, in *Dir. inf.*, 2013, p. 389 ss., con nota di G. GIANNONE CODIGLIONE, *Interruzione del servizio "essenziale" di accesso ad internet e risarcimento del danno*.

per cui un'interruzione influisce sensibilmente su di esso, con effetti paragonabili, per intensità, all'impossibilità di utilizzare un autoveicolo⁵⁸.

Pare inoltre opportuno ricordare che, con specifico riguardo all'uso di Internet, il tradizionale modello di tutele civilistiche, improntato sulla diade *diritto soggettivo preconstituito - tutela tipizzata dall'ordinamento* è implementato dal mezzo tecnologico, che è in grado di fornire strumenti di reazione istantanea, volti a ristabilire l'ordine giuridico alterato dall'azione del fatto tecnico⁵⁹. Sicché, ogni consociato deve esser libero di agire all'interno della rete secondo un modello egualitario e non discriminatorio ma, al contempo, deve essere dotato di tutti gli elementi atti ad assicurare una difesa effettiva delle proprie prerogative. In siffatto scenario, il diritto opera *“ai fini di garantire, sotto un profilo tecnico ed operativo, un sostanziale riequilibrio rispetto agli effetti pregiudizievoli impressi dal potere normativo dei dati”*⁶⁰.

Il contratto d'accesso in cui l'utente è affetto da disabilità deve allora essere predisposto secondo modalità tali da evitare forme di discriminazione o di esclusione dell'utente dal godimento dello strumento informatico. Ne discende un duplice obbligo per il *provider*: per un verso, quello di non interferire sul principio di neutralità della rete, evitando una conformazione del servizio improntata sulle caratteristiche fisiche e sensoriali dei soli utenti privi di disabilità, per l'altro, quello di prevedere strumenti tecnologici che possano favorire la lettura e l'utilizzo dei contenuti anche da parte di sogget-

⁵⁸ Nondimeno, con la sentenza del 15 settembre 2020, resa in relazione alle cause C-807/18 e C-39/19, la Corte di Giustizia dell'UE ha sancito che gli obblighi di protezione dei diritti degli utenti di Internet, tra cui l'obbligo di garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di risorse di connettività, ostano a che un fornitore di accesso a internet privilegi, nella propria offerta commerciale, alcuni servizi o applicazioni. Un accordo di tale natura tra un fornitore di connettività e un utente è contrario ai principi sanciti dall'articolo 3, par. 2 e 3 del Regolamento (UE) 2015/2120, secondo cui i fornitori di accesso a Internet sono tenuti a trattare tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni o restrizioni, a prescindere dalla fonte o dalla destinazione del traffico, dai contenuti, dai servizi e dalle applicazioni e che gli accordi sulle condizioni economiche e tecniche dei servizi di accesso alla rete (quali prezzo, volume di dati, velocità) devono essere tali da non limitare il diritto di accesso e utilizzo della rete stessa da parte degli utenti finali. Tale opzione interpretativa è stata peraltro ribadita dalla Corte di Giustizia anche con la pronuncia del 2 settembre 2021, nelle cause C-854/19, C-5/20 e C-34/20.

⁵⁹ V. ZENO-ZENCOVICH, *I tradizionali rimedi del diritto sono adeguati all'era d'internet?* in *Medialaws.eu*, febbraio 2013.

⁶⁰ G. GIANNONE CODIGLIONE, *Internet e tutele di diritto civile*, cit., p. 27.

ti, tra gli altri, non vedenti, ipovedenti, sordi⁶¹. Nondimeno, il disabile potrebbe agire per ottenere l'inibitoria di condotte discriminatorie nonché l'esecuzione in forma specifica di obblighi di programmazione non rispettati dal *provider* in tema di accessibilità⁶².

Di tali istanze il legislatore italiano sembra esser pienamente consapevole, atteso che nell'aprile 2022 l'AgID ha emanato le Linee guida "*sull'accessibilità degli strumenti informatici – per i soggetti erogatori di cui all'art 3 comma 1-bis della legge n. 4/2004*"⁶³. Si tratta di un provvedimento rivolto agli operatori privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti *web* o applicazioni (che abbiano un fatturato negli ultimi tre anni pari o superiore a cinquecento milioni di euro), il cui scopo, in conformità all'art 11 della Legge Stanca è quello di stabilire, sentite le associazioni rappresentative dei disabili e quelle del settore industriale coinvolto nella creazione di *software* per l'accessibilità di siti *web* e applicazioni: a) i requisiti tecnici per l'accessibilità degli strumenti informatici; b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità degli strumenti informatici; c) il modello della dichiarazione di accessibilità cui sono tenuti gli operatori; d) la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità degli strumenti informatici alle prescrizioni in materia di accessibilità; e) le circostanze in presenza delle quali si determina un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare l'accessibilità di un sito *web* o applicazione mobile.

⁶¹ A. FACHECHI, *Net neutrality e discriminazioni arbitrarie*, in C. PERLINGIERI – L. RUGGERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, cit., p. 255 ss.

⁶² Si consideri poi nuovamente la possibilità per il disabile di rivolgersi direttamente al *provider* per la rimozione dell'ostacolo discriminatorio. In questo senso, seppur con riferimento a un tema parzialmente diverso, non può non menzionarsi la pronuncia della Corte di Giustizia nel noto caso *Google Spain*, (CGUE, grande sez., 13 maggio 2014, causa C-131/12, *Google Spain, Google Inc. c. AEPD, Costeja González*, in *Dir. inf.*, 2014, p. 535 ss. e anche in G. RESTA-V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015, con commenti di T.E. Frosini, O. Pollicino, G. Finocchiaro, G. Caggiano, P. Piroddi, G. Sartor - M. Viola De Azevedo Cunha, A. Mantelero, S. Sica - V. D'Antonio, C. Comella, G.M. Riccio, R. Flor, F. Pizzetti e ancora in *Foro it.*, 2014, IV, c. 295, con nota di A. Palmieri - R. Pardolesi e in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, p. 1054 ss., con nota di G. Giannone Codiglione), ove è stato riconosciuto ad ogni cittadino europeo il diritto di rivolgersi direttamente al titolare del trattamento dei dati per la rimozione dagli indici di ricerca dei riferimenti ad informazioni ritenute non conformi o non più rilevanti per il pubblico.

⁶³ Le linee guida sono consultabili al seguente link: https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_accessibilit_erogatori_art_31bis.pdf

La fissazione di tali obblighi di contenuto è stata inoltre accompagnata dalla pubblicazione di un Regolamento “*recante le modalità di accertamento e di esercizio del potere sanzionatorio*”, che, in conformità all’art. 9 della L. 9 gennaio 2004, n. 4 attribuisce all’AgID taluni poteri sanzionatori, disciplinandone altresì le modalità di esercizio, nei confronti degli operatori che abbiano attuato condotte in violazione delle norme sull’accessibilità del web ai disabili⁶⁴.

L’importanza rivestita da tale intervento normativo si coglie in virtù della circostanza per cui il legislatore, che già aveva previsto obblighi di garantire l’accesso e la non discriminazione dei disabili nei servizi telematici offerti dalle pubbliche amministrazioni, estende ora tali doveri anche ad alcune tipologie di operatori privati, dimostrando di tenere in adeguata considerazione il tema dell’inclusione del disabile in rete.

5. Internet, inclusione del disabile e *Drittwirkung*

In conclusione, il ruolo cruciale di Internet ai fini dello sviluppo della personalità del disabile, unitamente alla sussistenza di un diritto di accesso, sia esso inteso come diritto autonomo o come situazione strumentale ad altri diritti, giustificano l’istanza del disabile a ottenere che i contenuti presenti in rete siano fruibili secondo modalità non discriminatorie. E così, ad esempio, per favorire l’accesso di un soggetto non udente il *provider* può prevedere strumenti alternativi, come i sottotitoli, là dove, a favore del soggetto non vedente possono esser previsti strumenti di decodificazione in Braille dell’informazione ovvero di trasformazione in formato audio. Tali istanze si traducono inoltre nell’attivazione dei rimedi contrattuali ed extracontrattuali, in caso di discriminazione del disabile nell’accesso a Internet, nonché nella possibile adozione di sanzioni da parte dell’AgID nei confronti degli operatori per il mancato rispetto dei requisiti fissati dall’ordinamento in tema di accessibilità dei servizi web⁶⁵.

⁶⁴ Anche il Regolamento “*recante le modalità di accertamento e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art.9 comma 1-bis della legge 4/2004 e successive modifiche*” è liberamente consultabile sul sito dell’AgID al seguente link: https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/2215311052100_ORegolamento+accessibilit%26%23224%3B+L4-2004+-+vigilanza+e+sanzionario_rettifica+errori+materiali.pdf

⁶⁵ La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte valorizzato il disposto dell’art. 2 della L. 67/2006, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno del disabile penalizzato e, dunque, discriminato per la presenza di barriere architettoniche. Si vedano, tra le

D'altronde, l'idea che il contratto possa assurgere al rango di strumento per la realizzazione della persona risulta pienamente coerente con lo scenario attuale, ove si registrano, da un lato, un fenomeno di crescente "contrattualizzazione" dei diritti della persona e, dall'altro, l'importanza sul piano precettivo, nei rapporti tra privati, delle disposizioni costituzionali ed eurounitarie⁶⁶.

In particolare, quanto alla "contrattualizzazione" dei diritti della persona, si tratta di un fenomeno strettamente correlato alla globalizzazione e all'autoregolazione dei rapporti giuridici, al punto che in diversi settori il contratto ha ormai assunto un ruolo preminente anche rispetto alla legge stessa. Fondamentale in quest'ottica potrebbe essere l'elaborazione, anche mediante il coinvolgimento di studiosi e associazioni di settore, di standard contrattuali da condividere tra gli operatori e fondati sulle *best practices* in materia di non discriminazione e tutela effettiva dell'uso di Internet da parte dei disabili. In questo modo, senza incidere eccessivamente sull'autonomia privata dei contraenti, il negozio potrebbe essere *ab origine* funzionalizzato verso la realizzazione di obiettivi superiori⁶⁷.

In merito, invece, alla portata precettiva delle norme costituzionali e comunitarie nei rapporti orizzontali, la *Drittwirkung* delle prime, sebbene configurabile più in via mediata che diretta, può comunque contribuire all'individuazione degli obblighi e dei doveri rilevanti in un rapporto negoziale. È difatti un dato oggettivo che la giurisprudenza utilizzi diffusamente

altre, Cass., 13 febbraio 2020, n. 3691, in *Resp. civ. prev.*, 2021, p. 226 e Cass., 23 settembre 2016, n. 18762, in *Arch. loc.* 2016, p. 630, ma anche le conformi pronunce della Corte Costituzionale, come Corte Cost., 4 luglio 2008, n. 251, in *Giur. cost.*, 2008, p. 2931. Sebbene il riferimento sia in tale sede a ostacoli materiali, la *ratio* sottesa alle pronunce appena menzionate può senz'altro essere estesa a barriere "eteree" che impediscano l'accesso alla rete.

⁶⁶ Sul punto, esemplarmente, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, II, IV ed., Napoli, 2020, p. 159 ss. e p. 247 ss.

⁶⁷ L'idea che il contratto possa assurgere al rango di strumento attraverso il quale promuovere obiettivi preminenti rispetto al singolo rapporto è inoltre alla base del fenomeno della regolazione, il quale, seppur nell'ottica della tutela dell'integrità di mercato, è volto, con riguardo al contratto, a funzionalizzare i singoli regolamenti verso risultati efficienti. In tema si v., per tutti, A. ZOPPINI, *Autonomia contrattuale, regolazione del mercato, diritto della concorrenza* in G. OLIVIERI - A. ZOPPINI (a cura di), *Contratto e Antitrust*, Roma-Bari, 2008, p. 3 ss.; nonché ID., *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, in ID. - M. MAUGERI (a cura di), *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, Bologna, 2009, p. 15 ss.

l'argomento costituzionale, sia al fine di conferire significato alle clausole generali, sia in chiave argomentativa per favorire processi d'interpretazione evolutiva o adeguatrice⁶⁸.

Se con riguardo ai diritti costituzionali lo stato agisce come garante degli stessi e tutela le libertà e l'uguaglianza del singolo in relazione a interessi riconosciuti come intangibili, viceversa, le libertà e i diritti sanciti dall'ordinamento europeo non mirano alla protezione della libertà del singolo in sé e per sé considerata, ma la tutelano in vista della realizzazione e del buon funzionamento del mercato unico, obiettivo verso cui gli Stati membri devono conformare il proprio operato⁶⁹.

Gli è che l'accesso a Internet negato al disabile o eventuali ulteriori forme di discriminazione nell'uso della rete indubbiamente non possono postulare forme di applicazione indiscriminata del principio di uguaglianza che eliderebbero

⁶⁸ A. ZOPPINI, *Il diritto privato e le «libertà fondamentali» dell'Unione Europea (Principi e problemi della Drittwirkung nel mercato unico)*, in F. MEZZANOTTE (a cura di) *Le «libertà fondamentali» dell'Unione Europea e il diritto privato*, Roma, 2016, p. 712 ss. richiama le ragioni che hanno portato parte della dottrina ad escludere l'applicabilità diretta delle norme costituzionali. Nello specifico, l'Autore adduce le seguenti considerazioni: (i) quando il destinatario delle norme costituzionali è lo Stato, la trasposizione del precetto normativo direttamente in capo al soggetto privato postula che sia elisa la sfera di interesse – di regola anch'essa tutelata costituzionalmente – che il privato medesimo è chiamato a governare autonomamente; (ii) la riserva di legge, che governa l'attuazione e i limiti ai diritti costituzionali, esclude che i medesimi criteri possano valere selettivamente per gli atti negoziali. Atteso che invece ciascun accordo privato può essere visto come una limitazione di altrettante norme fondamentali, ne discende che la stessa autonomia privata postula una valutazione rimessa al privato e riconducibile anch'essa, seppure indirettamente a valori costituzionali; (iii) nel conflitto tra valori e libertà costituzionali, il legislatore è richiesto di operare un bilanciamento, sì che possano convivere interessi e diritti contrastanti, procedimento affidato a parametri quali l'adeguatezza, la necessità, la proporzionalità. Tale schema valutativo è insuscettibile di replicarsi nella valutazione dell'interesse che amministra il privato, che per definizione – ove la legge non lo richieda espressamente – non è procedimentalizzato ed è immotivato.

⁶⁹ Sul ruolo dei diritti fondamentali quali strumenti di bilanciamento degli interessi e di evoluzione del diritto privato contemporaneo P. RESCIGNO-G. RESTA-A. ZOPPINI, *Diritto privato. Una conversazione*, Bologna, 2017, p. 104 ss.; G. RESTA, *Dignità, persone, mercati*, Torino, 2014, *passim*; ID., *La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 801 ss.; A. PLAIA, *Alcune considerazioni sul rapporto tra libertà fondamentali del trattato europeo e diritto privato*, in *Eur. dir. priv.*, 2015, p. 743 ss. Ma v., altresì, i saggi contenuti in F. CAGGIA-G. RESTA (a cura di), *I diritti fondamentali in Europa e il diritto privato*, Roma, 2019.

l'autonomia privata, intesa come “cura e presidio dell'interesse riconosciuto al privato”⁷⁰. Ma, al contempo, il precetto costituzionale e comunitario, soprattutto con riferimento al divieto di discriminazione, può e deve essere adoperato nella valutazione comparativa degli interessi in gioco negli atti posti in essere dal disabile, assegnando una prevalenza alla necessità, di derivazione costituzionale, di implementare l'inclusione della persona e all'esigenza, di derivazione europea, di garantire la partecipazione attiva di tutti i consociati al mercato⁷¹.

Soltanto in questo modo, la compenetrazione tra attività contrattuale e diritti della persona può dar luogo a una relazione proficua in cui la definizione del contenuto degli accordi in settori sensibili o con riferimento a categorie di individui, come quella dei soggetti disabili, viene ponderata anche in vista dell'inclusione e dello sviluppo della persona⁷².

⁷⁰ Citazione di A. ZOPPINI, *Gli effetti orizzontali delle libertà fondamentali del Trattato dell'Unione Europea*, in ID., *Il diritto privato e i suoi confini*, Bologna, 2020, p. 145

⁷¹ Sulla portata normativa dei principi si v. F. ADDIS, *Il valore «normativo» dei principi*, in C. CICERO – G. PERLINGIERI (a cura di), *Liber amicorum per Bruno Troisi*, I, Napoli, 2017, p. 1 ss. Con riguardo alla discriminazione in ambito contrattuale, *ex multis*, P. FEMIA, *Interessi e conflitti culturali nell'autonomia privata e nella responsabilità civile*, Napoli 1996, spec. p. 456 ss.; A. GENTILI, *Il principio di non discriminazione nei rapporti civili*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2009, p. 207 ss.; D. MAFFEIS, voce *Discriminazione (dir. priv.)*, in *Enc. dir., Annali*, IV, Milano 2011, p. 490 ss.; E. NAVARRETTA, *Principio di uguaglianza, principio di non discriminazione e contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 547 ss. Ricorda G. CARAPEZZA FIGLIA, *Il divieto di discriminazione quale limite all'autonomia contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 1387 ss., spec. p. 1388 che “la sensibilità dei contraenti alle qualità personali della controparte — e, in particolare, al sesso, all'origine nazionale ed etnica, alla religione — può influenziare l'esercizio dei poteri di autonomia privata, sì da produrre un doppio ordine di effetti discriminatori: impedire ai membri del gruppo svantaggiato l'accesso al bene o al servizio scambiato oppure imporre loro condizioni contrattuali diverse o peggiori. Nel primo caso, il godimento di un bene o di un servizio è precluso, mediante il rifiuto di contrarre o il rifiuto di adempire. Nel secondo, invece, il mercato trasforma il pregiudizio diffuso in un sovrapprezzo che si aggiunge a quello del bene o del servizio: la posizione sociale del soggetto passivo della discriminazione si traduce in un costo ulteriore che la vittima è costretta a pagare per conseguire l'utilità contrattuale”. In precedenza, dello stesso A. si veda la monografia *Divieto di discriminazione e autonomia contrattuale*, Napoli 2013.

⁷² Si v. la monografia di P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972.

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

Numeri Speciali

- 2016** **LO STAUTO ETICO GIURIDICO DEI CAMPIONI BIOLOGICI UMANI**
a cura di **Dario Farace**
- 2017** **IL MERCATO UNICO DIGITALE**
a cura di **Gianluca Contaldi**
- 2018** **LA RICERCA SU MATERIALI BIOLOGICI DI ORIGINE UMANA:**
GIURISTI E SCIENZIATI A CONFRONTO
a cura di **Alberto M. Gambino, Carlo Petrini e Giorgio Resta**
- 2019** **LA TASSAZIONE DELL'ECONOMIA DIGITALE TRA SVILUPPI RECENTI**
E PROSPETTIVE FUTURE
a cura di **Alessio Persiani**

La rivista “Diritto Mercato Tecnologia” intende fornire un costante supporto di aggiornamento agli studiosi e agli operatori professionali nel nuovo scenario socio-economico originato dall’interrelazione tra diritto, mercato e tecnologia, in prospettiva interdisciplinare e comparatistica. A tal fine approfondisce, attraverso studi nei settori privatistici e comparatistici, tematiche afferenti in particolare alla proprietà intellettuale, al diritto antitrust e della concorrenza, alle pratiche commerciali e alla tutela dei consumatori, al biodiritto e alle biotecnologie, al diritto delle comunicazioni elettroniche, ai diritti della persona e alle responsabilità in rete.

